



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

Studio n. 9-2018/I

**Adeguamenti degli statuti di società cooperative alle nuove disposizioni in materia di composizione dell'organo amministrativo nella legge di bilancio (art. unico, comma 936, legge 27 dicembre 2017, n. 205)**

*Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 19 gennaio 2018*

**Lo studio in sintesi (Abstract):** *Lo studio affronta il tema degli adeguamenti cui sono tenute le cooperative per effetto dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2018, del nuovo testo dell'art. 2542 c.c., con il quale, da un lato, si prevede che l'amministrazione della società debba essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti e, dall'altro lato, si impone l'applicazione a tutte le cooperative, a prescindere dal rinvio alla disciplina delle s.p.a. o delle s.r.l., della disposizione contenuta nell'art. 2383, comma 2, c.c., che impone il limite di tre esercizi per la durata del mandato dell'organo amministrativo.*

\*\*\*

Il comma 936 dell'art. unico della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in vigore dal 1° gennaio 2018, modifica alcune disposizioni codicistiche in materia di composizione dell'organo amministrativo delle società cooperative.

Viene, infatti, introdotto, dopo il primo comma dell'art. 2542 c.c., un nuovo comma a tenore del quale «L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma».

Si tratta di modifiche, volte a contrastare il fenomeno delle c.d. "false cooperative", con cui, da un lato, si esclude definitivamente la possibilità di ricorrere all'amministratore unico e, dall'altro lato, estendendo a tutte le cooperative la regola della durata massima della nomina a tre esercizi, si impedisce che vi siano amministratori senza scadenza di mandato.

\*\*\*

Quanto al primo profilo, si tratta di una novità di notevole rilievo, posto che larga parte della dottrina riteneva che, nonostante la disposizione facesse riferimento, sin dalla rubrica, al "consiglio di amministrazione" e nel corpo della norma agli "amministratori", nulla impedisse la nomina di un amministratore unico (TATARANO, *La nuova impresa cooperativa*, in *Tratt. Cicu - Messineo*, Milano 2011, 462 ss.; MARANO, *Commento all'art. 2542 c.c.*, in *La riforma delle società*, cit., 55; DABORMIDA, *Commento all'art. 2542, c.c.*, in *Codice commentato delle società* a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, Milano, 2004, 1551; PAOLUCCI, *Commento all'art. 2542 c.c.*, in *Il*



*nuovo diritto delle società* a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, 2810; TRIMARCHI, *Le nuove società cooperative*, Milano, 2004, 155; BONFANTE, *Delle imprese cooperative*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1999, 603; BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, Bologna, 1997, 275; BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, Milano, 1988, 732), richiedendosi soltanto che questi fosse socio cooperatore.

La previsione di nuova introduzione, che definisce la composizione minima dell'organo collegiale, esclude, quindi, testualmente la possibilità del ricorso all'organo monocratico, e, dunque, obbliga quelle società che prevedano nello statuto tale opzione ad espungere la relativa clausola.

Senonché – e la questione si riproporrà anche per il secondo profilo concernente la durata del mandato – nell'imporre la composizione collegiale dell'organo di amministrazione, il legislatore non ha in alcun modo previsto una disciplina transitoria né tantomeno dettato specifiche regole per l'adeguamento o un termine per procedervi.

Manca, in sostanza, qualsiasi elemento, anche in forma minimale, di transitorietà, come invece avvenuto in altri interventi riguardanti la composizione degli organi delle società.

In un recente passato, si sono ad esempio registrate, nel settore delle società a partecipazione pubblica, diverse vicende coinvolgenti la composizione numerica dell'organo amministrativo (nel senso, differentemente da quel che avviene oggi, di una riduzione dei componenti) ma, in tutti i casi, il legislatore si è preoccupato di stabilire o un termine per l'adeguamento delle norme statutarie o un termine per provvedere alle nomine secondo le nuove regole e, in alcuni casi, ha provveduto a regolare entrambi gli aspetti (v. art. 1, comma 729, della legge 24 dicembre 2006, n. 296, finanziaria per il 2007; art. 3, comma 12, legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria per il 2008; art. 12, comma 5, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122; art. 4, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135).

Nulla di tutto ciò nel caso in esame.

Neppure paragonabile pare l'ipotesi relativa alla previsione dell'art. 11 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), il quale, al comma 2, dispone che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. Tale regola era originariamente accompagnata dall'eccezione dei casi, da individuarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del testo unico, in cui per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, era possibile optare per un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri. Lo stesso d.lgs. stabiliva, infatti, originariamente un termine per l'adeguamento al 31 dicembre 2017.

Nel caso in esame mancano tanto un termine entro il quale le società debbono adeguare gli statuti, quanto una disciplina relativa alla cessazione del rapporto gestorio relativo



all'amministratore unico in carica, mentre l'unico dato certo è costituito dall'entrata in vigore della norma: 1° gennaio 2018.

La portata imperativa del nuovo comma dell'art. 2542, c.c. è fuori discussione: l'organo amministrativo deve esser formato da almeno tre soggetti. Dall'utilizzo dell'indicativo presente si desume il valore imperativo della disposizione, sicché la composizione monocratica diviene incompatibile con il tipo società cooperativa.

Anzi, l'espreso riferimento «ad un organo collegiale», sembrerebbe precludere anche la possibilità di ricorrere a forme di amministrazione diverse, appunto, da quella collegiale, con la conseguenza che sarebbe escluso anche il ricorso, nel caso di cooperative cui si applichino le norme sulla s.r.l., a forme di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva ai sensi degli artt. 2257 e 2258, c.c., come invece espressamente consentito dall'art. 2475, c.c., ferma restando la possibilità del ricorso alle deleghe.

Conseguentemente, le cooperative di tipo s.r.l. che ricorrono a forme di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva ai sensi degli artt. 2257 e 2258 c.c. dovrebbero provvedere alla modifica delle regole di funzionamento dell'organo e, se questo era composto da due membri, anche all'integrazione dello stesso.

Quello che non è chiaro è se la previsione in questione debba esser intesa come norma contenente un obbligo per le società interessate a conformarsi ad essa, mediante una modifica delle regole organizzative che è necessariamente prodromica alla cessazione del rapporto di amministrazione in essere e alla nomina del nuovo organo amministrativo in composizione collegiale o se, invece, sia norma direttamente applicabile e comportante effetti immediati anche sui rapporti in corso.

Laddove la norma in questione fosse da intendersi come norma immediatamente e di per sé stessa applicabile alla società, a prescindere dall'intervento sullo statuto, ciò dovrebbe consentire di ipotizzare che la clausola non conforme al disposto del nuovo comma dell'art. 2542 sia automaticamente sostituita ai sensi dell'art. 1419, c.c., con una conforme a legge (sul tema, con riferimento alla riforma del diritto societario, SPADA, *Riflessioni sul regime transitorio del nuovo diritto delle società di capitali*, in *Riv. Not.*, 2003, 635 ss.; MASCHERONI - RUOTOLO, *Gli adeguamenti statutari obbligatori e facoltativi (a seguito del decreto legislativo n. 6 del 2003)*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studi sulla riforma del diritto societario*, Milano, 2004, 772).

L'operare del fenomeno della sostituzione di diritto (art. 1419 cod. civ., ultimo comma) con il regime legale non sembrerebbe, infatti, impedito, nel caso in esame, dal tenore della norma: questa, invero, nell'escludere l'opzione per il singolo amministratore individuata contemporaneamente nelle tre unità la composizione minima dell'organo, con il che dovrebbe intendersi che l'indicazione statutaria del singolo amministratore sia automaticamente sostituita da quella del consiglio di amministrazione nella sua composizione minima.



A maggior ragione la sostituzione automatica di clausola – nel senso dell'espunzione automatica del riferimento - dovrebbe operare con riguardo all'ipotesi in cui l'amministratore unico sia contemplato non via esclusiva ma in alternativa all'organo collegiale.

Va altresì osservato che se la sostituzione automatica può permettere di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione anche laddove nello statuto sia previsto solo l'amministratore unico, l'esigenza di adeguamento formale delle regole organizzative permane in ogni caso, sicché è comunque necessario procedere alla riformulazione delle relative clausole.

Se la possibile rilevanza del fenomeno della sostituzione automatica della clausola potrebbe valere a ridimensionare la questione relativa all'adeguamento – da considerare quale formale espunzione di una regola organizzativa non conforme all'ordinamento ma comunque destinata a non trovare applicazione e a cedere il passo alla previsione di legge per cui l'organo amministrativo deve assumere forma collegiale nella composizione minima di tre elementi – resterebbe il problema, stante il carattere imperativo della norma, della sorte dell'amministratore unico in carica.

Occorre muovere dalla considerazione per cui, in mancanza di norma transitoria, dal 1° gennaio 2018, la cooperativa non potrebbe più essere amministrata da un amministratore unico.

A stretto rigore, l'espunzione – automatica, per effetto di norma inderogabile (o a seguito di formale adeguamento ad essa) – della previsione che legittima l'istituzione di un organo in composizione monocratica andrebbe riguardata alla stregua di un'ipotesi di decadenza.

Se, infatti, si conviene con la tesi per cui, qualora vengano adottate modifiche statutarie relative alla composizione dell'organo amministrativo incompatibili con le previsioni preesistenti deve ritenersi che l'organo amministrativo in carica cessi automaticamente con l'iscrizione della delibera di modifica nel registro delle imprese (COMITATO TRIVENETO DEI NOTAI, Orientamento H.C.14, Orientamento H.C.14, *Cessazione degli amministratori in seguito all'adozione di clausole statutarie incompatibili con la composizione dell'organo amministrativo in carica* - 1° pubbl. 9/07, che fa l'esempio della riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione, ma lo stesso vale per l'ipotesi inversa, quale quella in esame), a maggior ragione la decadenza automatica andrebbe affermata con riguardo al caso in cui la modifica dovesse discendere, come nel nostro caso, da una previsione di legge e ricondotta non alla delibera di iscriversi (come nel caso prospettato nell'orientamento) ma alla stessa legge modificativa della norma e quindi della composizione dell'organo.

Con l'effetto che, in tal modo, non potrebbe venire in considerazione alcuna differibilità degli effetti (*prorogatio*) che l'art. 2385, c.c., riconduce esclusivamente alle ipotesi di rinuncia e scadenza dell'organo amministrativo o dei suoi singoli componenti.

Le conseguenze di tale possibile ricostruzione, tuttavia, sarebbero particolarmente negative, in ragione del fatto che nelle cooperative interessate potrebbe non esservi il collegio sindacale, organo cui l'art. 2385, comma 3, c.c. e, soprattutto, l'art. 2386, comma 5, c.c., attribuiscono



specifiche funzioni in circostanze come queste, essendo esso tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio degli amministratori per qualsiasi causa e a convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo, e ad esso spettando in tale fase il potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

La società si troverebbe, quindi, sostanzialmente senza organo amministrativo, né vi sarebbe un organo che in sua vece possa compiere atti di ordinaria amministrazione, e per procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina del c.d.a. si dovrebbe ricorrere, per le cooperative s.r.l., alla convocazione diretta da parte dei soci ai sensi dell'art. 2479, c.c. (secondo l'interpretazione che ne dà la più recente giurisprudenza: Cass. 25 maggio 2016, n. 10821; Trib. Milano, 11 dicembre 2014; Trib. Milano 7 maggio 2012; Trib. Napoli, 13 luglio 2011; Trib. Milano 19 novembre 2010, in *Giur. it.*, 2011, 1077; Trib. Milano, 12 marzo 2007, in *Società*, 2008, 1149; Trib. Milano 18 gennaio 2007 in *Giur. It.* 2007, II, 1692 e in *Società*, 2008, 1150, con nota di Fanti, *Convocazione diretta dell'assemblea da parte di soci di s.r.l.*; nello stesso senso, Trib. Milano, 13 gennaio 2005 in *Giur. It.* 2006 I,1, 523; Trib. Trani 6 marzo 2007, in [www.giurisprudenzabarese.it](http://www.giurisprudenzabarese.it); Trib. Bologna 21 ottobre 2004, in *Società*, 2005, 357; Trib. Roma 30 novembre 2004, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); Trib. Milano 14 gennaio 2005, in *Giur. it.*, 2005, 523; App. Lecce 23 giugno 2005, in [www.associazionepreite.it](http://www.associazionepreite.it); Trib. Agrigento 29 dicembre 2005, *ibidem*); e, per le cooperative s.p.a., all'art. 2367, c.c. (il quale prevede l'obbligo per l'organo amministrativo di convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare; nell'inerzia dell'organo amministrativo, il tribunale, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea: chiaro che, in questo caso, mancando l'organo amministrativo perché decaduto, i soci potranno presentare direttamente istanza al Tribunale).

Sembra, tuttavia, più convincente la prima prospettiva, per cui la norma sarebbe da intendersi non come norma direttamente applicabile e comportante effetti immediati sui rapporti in corso, ma come norma che impone un obbligo alla società e, per essa, all'amministratore unico, tenuto a convocare senza indugio l'assemblea per procedere all'adeguamento e a nominare, nella stessa sede, il consiglio di amministrazione.

Sin quando tale adeguamento non intervenga – ferma restando la non conformità delle regole organizzative alla legge – l'amministratore unico resterebbe in carica, non essendosi verificata alcuna causa di cessazione del rapporto.

In altri termini, non si tratterebbe, in tal caso neppure di *prorogatio* né si avrebbe una limitazione dei poteri ad esso spettanti.

Sotto tale profilo, va altresì ricordato che se alla cooperativa si applicano, ai sensi dell'art. 2519, c.c., le regole della s.p.a., ove nel caso concreto sia stata esercitata l'opzione prevista dal comma 2 dell'art. 2365, c.c., che autorizza l'attribuzione allo stesso organo amministrativo,



mediante apposita previsione statutaria, della competenza a deliberare l'adeguamento a disposizioni normative, l'adeguamento statutario alla nuova formulazione dell'art. 2542 c.c. potrebbe essere effettuato dall'organo amministrativo stesso.

Ciò posto, a seguito dell'adozione della modifica statutaria relativa alla composizione dell'organo amministrativo – che può essere deliberata dall'assemblea o, come visto, dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c. -, essendo questa incompatibile con la preesistente previsione, l'organo monocratico in carica cesserà automaticamente con l'iscrizione della delibera di modifica nel registro delle imprese (in tal senso, *COMITATO TRIVENETO DEI NOTAI, Orientamento H.C.14, cit.*): con l'avvertenza che, in sede di adozione di tali delibere si dovrà pertanto necessariamente procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo nel rispetto della modificata disciplina statutaria (*COMITATO TRIVENETO DEI NOTAI, Orientamento H.C.14, cit.*).

Resterebbe il problema, sempre secondo tale prospettiva, della tempistica in cui procedere a tale adeguamento e delle conseguenze del suo mancato rispetto.

Come si è detto, la nuova disciplina è in vigore dal 1° gennaio, per cui si deve ritenere che la società – e per essa il suo a.u. – sia già obbligata a provvedervi.

Appare comunque arduo, nel silenzio del legislatore, definire termini, anche sul piano sistematico.

Innanzitutto è evidente che si dovrà provvedere senza indugio alla convocazione, e potrebbe anche evocarsi, alla stregua di quanto prevede l'art. 2631, c.c., quello di trenta giorni dal momento in cui si è a conoscenza del presupposto (l'entrata in vigore della norma) che obbliga alla convocazione dell'assemblea.

Quanto alla fissazione della data della riunione assembleare, si deve, peraltro, tenere presente che il codice fa riferimento ad un intervallo minimo fra prima convocazione e adunanza e non ad un intervallo massimo (artt. 2366, commi 2 e 3 e 2479-*bis*, comma 1, c.c.); un termine massimo è, infatti, espressamente previsto limitatamente alla seconda convocazione nell'ipotesi in cui l'avviso di convocazione non abbia fissato anche la data della seconda convocazione e, in tal caso, l'art. 2369, comma 2, c.c., dispone che «se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima».

Pertanto, ferma restando la tempestività della convocazione, quanto al momento in cui tenere l'assemblea per l'adeguamento e la nomina del nuovo organo amministrativo si potrebbe eventualmente far coincidere detto momento con quello di approvazione del bilancio di esercizio (se il relativo esercizio si fosse chiuso al 31 dicembre), in una prospettiva coerente con la cessazione del rapporto di amministrazione in essere cui riferire anche il momento finale, rappresentato appunto dalla delibera di approvazione del bilancio con cui si procede alla valutazione dell'operato dell'amministratore.



Tenuto conto anche dei controlli cui sono soggette le società cooperative, sottoposte a vigilanza da parte del Ministero competente, non sembra che tale termine sia poi ulteriormente procrastinabile.

\*\*\*\*

Quanto al secondo profilo, a tenore del secondo periodo del nuovo comma introdotto dalla legge di bilancio all'art. 2542, c.c., alle cooperative con numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro si applica il comma 2 dell'art. 2383, c.c.: dunque, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il limite triennale si riferisce, chiaramente, alla singola nomina, in linea con la finalità propria di tale disposizione – così come anche della previsione che inibisce il ricorso all'amministratore unico - volta a contrastare il fenomeno delle c.d. "false cooperative", connotate dalla presenza di amministratori "a vita"; ma non investe, invece, la questione della rieleggibilità, la quale può semmai esser esclusa statutariamente.

La norma riguarda quelle cooperative che, per ragioni dimensionali, possono statutariamente far riferimento alla disciplina delle società a responsabilità limitata, posto che per quelle che fanno riferimento alla disciplina delle società per azioni il disposto del comma 2 dell'art. 2383, c.c. già trovava diretta applicazione.

Sotto tale profilo, la normale rieleggibilità (che per le cooperative s.p.a. è espressamente sancita dal comma 3 dello stesso art. 2383, c.c., direttamente applicabile) appare anche per le cooperative s.r.l. fuori discussione.

In sostanza, con la legge di bilancio, per tutte le cooperative – facciano esser riferimento al modello azionario o a quello a responsabilità limitata – la nomina di ciascun componente l'organo amministrativo non potrà avere una durata superiore ai tre esercizi, decorsi i quali lo stesso sarà rieleggibile ove ciò non sia escluso dallo statuto.

Da notare come nell'art. 2542, c.c. fosse originariamente previsto, al comma 3, che "nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi": detto comma venne poi soppresso dall'art. 29 del decreto correttivo alla riforma del diritto societario (D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310).

Mentre la disposizione introdotta dalla legge di bilancio riguarda quelle cooperative che, per ragioni dimensionali, possono statutariamente far riferimento alla disciplina delle società a responsabilità limitata, la norma abrogata era diretta alle cooperative cui si applica la disciplina delle s.p.a. Inoltre, la norma di nuova introduzione concerne la durata massima della singola nomina, impregiudicata la rieleggibilità ove non esclusa dallo statuto, mentre quella



precedentemente abrogata stabiliva il limite massimo dei tre mandati, escludendo proprio la rieleggibilità.

Anche tale previsione può, invero, richiedere adeguamenti statutari.

Va, infatti, ricordato come, laddove la cooperativa faccia riferimento alla disciplina delle società a responsabilità limitata, per queste ultime la prevalente dottrina ritiene che, nel silenzio dell'atto costitutivo circa la durata del rapporto di amministrazione, valga la regola della durata del rapporto gestorio a tempo indeterminato (ABRIANI, *sub art. 2475*, in *Comm. Gabrielli*, III, Torino, 2015, 533 ss.; ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2010, I, 963).

In tal caso, appare evidente, come, nelle cooperative in questione, il silenzio dell'atto costitutivo non potrà più esser inteso come durata del rapporto di amministrazione a tempo indeterminato, bensì, stante il richiamo all'art. 2383, comma 2, c.c., come durata rapportata al limite dei tre esercizi: l'assenza di clausole sul punto non implicherà, tuttavia, la necessità di intervento sullo statuto.

Diversamente è a dirsi per il caso in cui vi sia una clausola che disponga che il rapporto di amministrazione duri per tutta la vita o per l'intera durata della società (in dottrina, sul punto, CORSI, *Le nuove società di capitali*, Milano, 2003, 236) ovvero espressamente ne affermi la durata a tempo indeterminato (sul punto, ABRIANI, *sub art. 2475*, cit., 533), rendendosi in tal caso necessaria l'espunzione di detta clausola e l'eventuale sua sostituzione con una conforme al dettato dell'art. 2383, comma, 2, c.c.

Anche in questo caso il legislatore omette qualsiasi riferimento ad aspetti di diritto transitorio, ponendosi quindi il problema se il limite di tre esercizi valga anche per gli amministratori in carica.

Pur tenendo conto della finalità della norma – volta ad evitare le cariche “a vita” - sembra preferibile una soluzione affermativa, e che quindi il limite in esame trovi applicazione anche per gli amministratori già nominati, ma senza poter tener conto del momento in cui detta nomina è avvenuta, pena altrimenti una inammissibile retroattività della norma: in altre parole, il limite di tre esercizi inizia a decorrere da quello in corso.

Pertanto, il termine massimo di durata di tre esercizi dell'incarico degli amministratori dovrebbe iniziare a decorrere dall'inizio dell'esercizio in corso al momento dell'entrata in vigore delle modifiche all'art. 2542 c.c. Ciò significa, a titolo esemplificativo, che per le società il cui esercizio è iniziato il 1° gennaio 2018, gli amministratori in carica a tale data dovrebbero scadere alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020.

*Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali*